



**COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'**

DETERMINAZIONE n. 955/2019 del 08/05/2019

Proposta n. 1416/2019
Esecutiva dal 08/05/2019

Protocollo n. 134176 del 08/05/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER IL PERIODO ESTIVO - ANNI SCOLASTICI 2019-20, 2020-21 E 2021-22 - CIG 7839036127 - RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROROGA TERMINI AI SENSI ART. 79, COMMA 3, D.LGS. 50/2016..

Allegati:

- Disciplinare di gara (firmato: Si, riservato: No)
- Capitolato (firmato: Si, riservato: No)
- Avviso di rettifica (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

Determinazione n. 955 del 08/05/2019



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott.ssa Benedetta Pantoli

Numero determina: 955/2019
del 08/05/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER IL PERIODO ESTIVO - ANNI SCOLASTICI 2019-20, 2020-21 E 2021-22 - CIG 7839036127 - RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROROGA TERMINI AI SENSI ART. 79, COMMA 3, D.LGS. 50/2016..

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di Gestione 2019 - 2021;

Premesso inoltre che

- con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 18/03/2019 sono state approvate le linee d'indirizzo per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (CUI N. S00221940364201900052);
- con determinazione n. 605 del 21/03/2019, determina di rettifica n. 639 esecutiva dal 26/03/2019 e determina di rettifica n. 770 esecutiva dal 09/04/2019, la dirigente del Settore Istruzione e rapporti con l'Università, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha stabilito di procedere alla gara per l'affidamento, per tre anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e attività di supporto per il periodo estivo, mediante procedura aperta e previa pubblicazione del bando di gara ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016

s.m.i., utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;

. che il servizio in oggetto (CPV 85311300-5 "Servizi assistenza sociale per bambini e giovani") rientra fra i servizi dell'Allegato IX fra i "Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi" di cui all'art. 142 del Codice degli appalti;

- che il bando di gara veniva pubblicato ai sensi dell'articolo 72 del D.Lgs. 50/2016 sulla GUUE data spedizione 08/04/2019 e pubblicato l'11/04/2019

- che la documentazione di gara veniva pubblicata

- in data 12/04/2019 su SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia- Romagna), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> in attuazione dell'art. 40 del Codice che prevede che *"A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*
- all'Albo Pretorio on-line con prot.n. 107767/2019 e sul profilo di committente del Comune di Modena in data 12/04/2019;

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 15:00 del 20/5/2018.

Atteso che con deliberazione della Giunta comunale n. 259 del 07/05/2019, immediatamente esecutiva, sono state apportate modifiche alle linee di indirizzo per l'affidamento del servizio in oggetto formulate con la deliberazione n. n. 122 del 18/03/2019, incaricando la dirigente responsabile del settore Istruzione e rapporti con l'Università, dr.ssa Benedetta Pantoli, in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, di apportare le rettifiche necessarie alla documentazione di gara per adeguarla alle nuove linee d'indirizzo.

Ritenuto di apportare, in esecuzione della delibera sopra richiamata, le seguenti modifiche alla documentazione di gara

- Disciplinare di gara (paragrafo 18): prevedere per la componente prezzo, in luogo dei 30/100 punti, fissati come tetto massimo dall'art. 95, comma 10-bis, del Codice un punteggio massimo pari a 20/100 punti e rivedere l'esponente della formula economica non lineare da 0,4 a 0,3
Disciplinare di gara (paragrafi 16- 18): in conseguenza della precedente modifica, prevedere per la componente tecnico-qualitativa dell'offerta, in luogo dei 70/100 punti previsti, 80/100 punti rivedendo il criterio di valutazione dell'offerta tecnica n. 1
- Disciplinare di gara (paragrafo 18): riproporzionare la soglia minima di sbarramento per "il punteggio tecnico complessivo", di cui all'art. 95, comma 8, del Codice prevedendo in luogo dei 42 punti previsti, una soglia pari a 50 punti, in considerazione della maggiore rilevanza attribuita alla componente tecnico-qualitativa
- Capitolato speciale: riformulare l'art. 7A Revisione prezzi, per rivedere le modalità della revisione, adeguandole alle tabelle ministeriali, nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del contratto, ovvero del suo rinnovo o della proroga, siano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto, recepito ed applicato dall'appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione.

Visto l'art. 79, comma 3, lett. b), del Codice appalti che prevede la possibilità di prorogare i termini per la ricezione delle offerte nel caso in cui siano introdotte modifiche significative ai documenti di gara.

Considerato che le modifiche da apportare alla procedura di gara in argomento sono da ritenersi comunque significative, seppur nell'invarianza delle quantità, delle modalità di erogazione del servizio e dell'importo a base di gara.

Visto l'art. 79 comma 4 del del Codice appalti , in virtù del quale la durata della proroga del termine è proporzionale all'entità della modifica.

Valutato di modificare la documentazione di gara per l'acquisizione del servizio in argomento, ai sensi di quanto esposto e in linea con la previsione di cui all'art. 79 comma, 3 lett. b), del Codice appalti, conformemente alle rettifiche contenute nei documenti allegati alla presente determinazione dirigenziale, di cui all'allegato A) "Disciplinare di gara rettificato" e all'allegato B) "Capitolato speciale rettificato", conseguentemente riportate nell'allegato C) "Bando di gara rettificato", altresì allegato alla presente determinazione dirigenziale.

Ritenuto adeguato, proporzionalmente alle modifiche da apportare, ai sensi dell'art. 79, comma 4, prorogare il termine di presentazione delle offerte dalle ore 15.00 del giorno 20/05/2019 alla stessa ora del giorno 10/06/2019, conseguentemente il termine per le richieste di chiarimenti viene prorogato dalle ore 12.00 del giorno 07/05/2019 alla stessa ora del giorno 28/05/2019 e il termine per le risposte ai chiarimenti viene prorogato dalle ore 13.00 del giorno 14/05/2019 alla stessa ora del giorno 04/06/2019.

Ritenuto, altresì, conseguentemente necessario prorogare il termine fissato dal bando per l'apertura delle offerte dalle ore 10 del giorno 23/05/2019 alla stessa ora del giorno 14/06/2019, sempre presso la presso la Residenza Municipale del Comune di Modena.

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare la modifica, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b), del Codice appalti, dei documenti di gara della procedura aperta per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e attività di supporto per il periodo estivo in linea con le indicazioni di cui in premessa conformemente alle rettifiche contenute nei documenti allegati alla presente determinazione dirigenziale, di cui all'allegato A) "Disciplinare di gara rettificato" e all'allegato B) "Capitolato speciale rettificato", conseguentemente riportate nell'allegato C) "Bando di gara rettificato", altresì allegato alla presente determinazione dirigenziale;

2) di prorogare ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Codice appalti, il termine di presentazione delle offerte dalle ore 15.00 del giorno 20/05/2019 alla stessa ora del giorno 10/06/2019, conseguentemente sono altresì prorogati

- il termine per le richieste di chiarimenti dalle ore 12.00 del giorno 07/05/2019 alla stessa ora del giorno 28/05/2019

- il termine per le risposte ai chiarimenti dalle ore 13.00 del giorno 14/05/2019 alla stessa ora del giorno 04/06/2019.

- il termine fissato dal Bando per l'apertura delle offerte dalle ore 10 del giorno 23/05/2019 alla

stessa ora del giorno 14/06/2019, sempre presso la presso la Residenza Municipale del Comune di Modena, via Scudari 20, piano 2, Sala “Minor Cella”;

3) di disporre la conseguente pubblicazione delle modifiche apportate ai documenti di gara, mediante pubblicazione di un Avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 72 del Codice appalti , ed inoltre: sul profilo di committente e all'Albo pretorio del Comune di Modena, infine, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> ove si svolge la procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 58 del Codice appalti , ove saranno altresì inseriti i documenti di gara rettificati;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 08/05/2019

La Dirigente Responsabile

PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
integrazione scolastica e per le attività di supporto nel periodo
estivo**

SOMMARIO

1. PREMESSE

1.1 Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER)

1.2 Registrazione degli operatori economici

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

2.2 Chiarimenti

2.3 Comunicazioni

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

4.2 Opzioni e rinnovi

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6. REQUISITI GENERALI

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

7.1 Requisiti di idoneità

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

8. AVVALIMENTO

9. SUBAPPALTO

10. GARANZIA PROVVISORIA

11. SOPRALLUOGO

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

15.1 Domanda di partecipazione

15.2 Documento di gara unico europeo

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

16.1 Relazione tecnica

16.2 Segreti tecnici e commerciali

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

* * *

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 605 esecutiva dal 25/03/2019, determina di rettifica n. 639 esecutiva dal 26/03/2019 e determina di rettifica n. 770 esecutiva dal 09/04/2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio integrazione scolastica e delle attività di supporto per il periodo estivo per gli anni scolastici 2019/2020 2020/2021 2021/2022.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 1.1 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è prevalentemente il territorio del Comune di Modena [codice NUTS: ITH54] nel Progetto sono indicate le sedi interessate al servizio per l'anno scolastico 2018/2019 in alcuni casi si tratta di istituti scolastici dei Comuni della provincia.

CIG 7839036127 CUI S00221940364201900052

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dr.ssa Benedetta Pantoli, dirigente del Settore Istruzione e rapporti con l'Università del Comune di Modena.

Il presente appalto ha ad oggetto servizi sociali che rientrano tra quelli indicati all'art. 142, comma 5-bis del Codice, per i quali il bando tipo n -1 -approvato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22.11.2017 e pubblicato in G.U.R.I. S.G. n. 298 in data 22.12.2017, non è vincolante. Tuttavia, in sede di autovincolo, la presente stazione appaltante con l'obiettivo di garantire l'efficienza e la qualità della propria azione amministrativa, in un'ottica di semplificazione e omogeneizzazione degli adempimenti connessi alla partecipazione da parte degli operatori economici, ha deciso di adottare, nella misura di quanto compatibile, il predetto Disciplinare-Tipo n. 1, con alcune modifiche. Inoltre tutti gli articoli del D.lgs. 50/2016 richiamati nel presente disciplinare vengono recepiti in autovincolo, ancorché non obbligatori per gli specifici servizi oggetto della presente gara ai sensi dell'art. 142 del Codice.

1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, il Comune di Modena si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.2.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni

tecniche e normative di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.

1.2 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura l'operatore economico deve registrarsi al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al SATER il suo utilizzo e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Per assistenza tecnica e supporto all'utilizzo della piattaforma occorre rivolgersi al numero verde di Intercent-ER 800 810 799.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Relazione tecnico-illustrativa con il calcolo della spesa e prospetto economico complessivo
- Documento di valutazione
- Capitolato speciale d'appalto
- Schema di contratto

2) Bando di gara

3) il presente Disciplinare di gara e relativi allegati:

Allegato 1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

Allegato 2 DGUE "Documento di gara unico europeo" Operatore economico /Mandatario - Mandante/, - da compilare sul SATER

Allegato 3 DGUE "Documento di gara unico europeo" Ditta ausiliaria - da compilare sul SATER

Allegato 4 Schema concordato preventivo con continuità aziendale

Allegato 5 CV formato europeo

Allegato 6 Modello F23

Allegato 7 Scheda economica

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/> nella sezione "Bandi aperti", nonché sul profilo di committente della stazione appaltante: <http://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-profilo-di-committente/>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite il SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare **entro e non oltre le ore 12.00 del 28/05/2019.**

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata ovvero pervenute oltre il termine stabilito.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (**entro e non oltre le ore 13.00 del 04/06/2019**), con la pubblicazione in forma anonima su SATER, nell'area "Chiarimenti", nell'apposita sezione dedicata alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER, all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione..

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto in ragione della particolare natura e delicatezza dei servizi oggetto dello stesso si ritiene opportuno creare le condizioni per modalità di erogazione omogenee su tutto il territorio e nella varie tipologie di scuole e servizi educativi. Inoltre, la previsione in un unico lotto consente indubbiamente un'economia ed efficienza organizzativa in termini di flessibilità, oltre che maggiore uniformità del servizio complessivamente reso alle famiglie.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

<i>n.</i>	<i>Descrizione servizi</i>	<i>CPV</i>	<i>P</i>	<i>Importo</i>
1	<i>Servizio di assistenza educativa per l'integrazione scolastica ed extra-scolastica degli alunni e studenti con disabilità certificati ai sensi della legge 104/92 e della</i>	85311300-5	P	€ 17.731.050,00

	<i>Legge Regionale ER n. 4/208</i>			
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 0,00
Importo totale a base di gara				€ 17.731.050,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,0.

L'appalto è finanziato con spesa corrente, a valere per gli anni 2019, 2020 e 2021 sui pertinenti stanziamenti già previsti nel Bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 20 dicembre 2018, n. 96. Per l'annualità 2022, non ricompresa nell'ultimo Bilancio approvato, si procederà ad impegnare la relativa spesa all'atto dell'approvazione del Bilancio 2020-2022.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari al 94,27% dell'importo a base di gara, calcolati sulla base dei seguenti elementi: CCNL Cooperative sociali vigente, natura dei servizi affidati, qualifica e livello di inquadramento degli operatori addetti, numero di giorni e di ore di servizio, come stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto ed esplicitati nel Progetto.

L'importo stimato dell'appalto per i 3 anni di contratto, come sopra indicato in € 17.731.050,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è calcolato sommando

- a) il numero stimato di ore di erogazione del servizio da parte degli operatori educativo-assistenziali di n. 766.419 moltiplicato per la tariffa oraria a base di gara di € 20,87.
- b) il numero stimato di ore di erogazione del servizio da parte dei tutors di n. 96.438,081 moltiplicato per la tariffa oraria a base di gara di € 18,00.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 (tre) anni scolastici (a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022), decorrenti dal 1/09/2019 e termine al 31/08/2022.

4.2 Opzioni e rinnovi

4.2.1 Opzione di rinnovo

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 (due) anni scolastici (a.s. 2022/2023 e a.s. 2023/2024), per un importo di € 11.820.700,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il rinnovo tiene conto delle opzioni eventualmente esercitate durante i primi tre anni di durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), di cui al paragrafo 4.2.2.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

4.2.2 Opzioni di modifica del contratto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- 1) qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario disporre un aumento delle prestazioni, relativamente ai servizi affidati, fino alla concorrenza del 30% dell'importo a base di gara e dunque per un importo stimato complessivamente non superiore a € 10.638.630,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da

interferenze.

L'opzione relativa alla variazione in aumento, fino ad un massimo del 30% delle prestazioni richieste relative ai servizi di integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo potrà essere esercitata sia durante i tre anni di durata del contratto d'appalto, sia durante i due anni di rinnovo, sia durante il periodo di proroga tecnica.

L'Amministrazione comunale si riserva, anche in caso di diversa organizzazione dei servizi, l'opzione di cui all'art. 106, comma 12, del Codice, di modifica del contratto in diminuzione, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale. L'opzione relativa alla variazione in diminuzione potrà essere esercitata sia durante i tre anni di durata del contratto d'appalto, sia durante i due anni di rinnovo, sia durante il periodo di proroga tecnica, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

La revisione periodica del corrispettivo è disciplinata dall'art. 7A del CSA.

4.2.3 Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un massimo di un anno, per un importo stimato pari a € 5.910.350,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Valore massimo stimato dell'appalto con l'inserimento delle suddette clausole facoltative

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 46.100.730,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

Disciplinare

pag. 8 di 36

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si precisa che l'oggetto del presente appalto non è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie in quanto le prestazioni previste così come descritte in dettaglio nel CSA, sono **di natura sostanzialmente omogenea**. Pertanto i riferimenti a raggruppamenti di tipo verticale o misto contenuti nel presente disciplinare devono essere intesi come esemplificazioni relative a determinate situazioni e non come ad implicite autorizzazioni alla costituzione di questi tipi di raggruppamenti in quanto, relativamente alla presente procedura, **l'unico tipo di raggruppamento ammissibile per le ragioni sopra esposte, è quello di tipo orizzontale**.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) per le Cooperative: l'iscrizione, in corso di validità, all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai sensi del D.M. del 23/06/2004, ovvero, per gli operatori economici stranieri, in analogo Registro professionale o commerciale stabilito dall'ordinamento dello Stato di residenza.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) per le Cooperative sociali: l'iscrizione, in corso di validità, all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 9, comma 1 della Legge 381/1991, e all'art. 4, Legge Regionale Emilia-Romagna 17 luglio 2014, n. 12.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

d) Fatturato annuo generale riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari (2017-2016-2015) disponibili non inferiore a € 5.000.000,00 IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto in funzione della necessità di un riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici in prospettiva di media/lunga durata, quale si presenta, appunto, la proiezione in termini temporali dell'appalto. Il requisito richiesto è proporzionato all'oggetto dell'appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e proporzionalità.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

Disciplinare

pag. 10 di 36

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d), e), f) "omissis".

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

g) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- **a) (servizio "di punta")** un servizio per l'integrazione scolastica rivolto ad almeno **280 alunni con disabilità**, certificati ai sensi della legge 104/92, fornito da assistenti per la autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali) nei servizi educativi 0-6 anni e nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, svolto con continuità e buon esito nell'ambito di un unico anno scolastico
- **b) (elenco di servizi analoghi)** servizi di integrazione scolastica ed extrascolastica di alunni e studenti con disabilità, certificati ai sensi della legge 104/92, di **importo complessivo minimo pari a € 6.000.000,00**.

Il predetto criterio di selezione, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) è richiesto al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza qualificata necessaria tale da garantire la capacità di gestire il servizio e di eseguirlo con un adeguato standard di qualità.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di **pubbliche amministrazioni o enti pubblici** mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- oppure
- copia dei contratti da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti, della loro durata e dell'importo.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di **committenti privati**, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- oppure
- a) fatture quietanzate relative ai servizi prestati
 - b) copia dei contratti da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti, cui si riferiscono le fatture prodotte, della loro durata e dell'importo.

h), i) omissis

j) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da organismi accreditati in uno dei seguenti settori: nel settore *EA 37 "ISTRUZIONE"*; *EA 38f "ASSISTENZA SOCIALE"*; *EA 39 "ALTRI SERVIZI SOCIALI"*, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Servizi per l'integrazione

scolastica di alunni disabili.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Qualora non sia possibile acquisire il documento direttamente da un portale a libero accesso, l'onere di produzione del certificato grava sull'operatore economico.

k) l) m) n) o) p) q) r) omissis

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** e per le società cooperative l'iscrizione negli Albi **di cui al punto 7.1 lett. b) e lett. c)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. g), punto a) (servizio di punta)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. g), punto b) (elenco dei servizi analoghi)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, assicurando il rispetto delle seguenti percentuali minime: almeno il 40% dalla mandataria e nella misura del 10% dalla/e mandante/i. In caso di raggruppamento con due sole imprese la mandataria deve possedere come minimo il 51%.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. j) (certificazione UNI EN ISO 9001:2015)** deve

essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE .

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la

stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il subappalto non è ammesso. L'appalto ha per oggetto servizi di cui all'Allegato IX inclusi, per riferimento al CPV 85311300-5, fra i servizi sociali, pertanto secondo il combinato disposto di cui all'art. 142, commi 5-sexies e 5-septies del Codice e per il mancato richiamo dell'art. 105, la disciplina ivi contenuta non trova diretta applicazione al settore di attività oggetto del presente affidamento.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 354.621,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto
Disciplinare

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento da effettuarsi come segue:

- pagamento presso UNICREDIT SPA, sede di Modena (Tesoriere Comunale–Piazza Grande 40 Modena) muniti del presente disciplinare di gara, della partita IVA e di assegno circolare intestato a: TESORIERE DEL COMUNE DI MODENA;

oppure

- versamento a mezzo bonifico bancario intestato a: TESORIERE DEL COMUNE DI MODENA C/O UNICREDIT SPA–Sede di Modena, Piazza Grande 40–Modena–CONTO DI TESORERIA–COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT96 N 02008 12930 000000505918, indicando il versante e la causale: GARANZIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA.

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 ;
- 4) avere validità per **300 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) “omissis”
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **120 giorni**, nel caso in cui al

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte sul SATER in una delle seguenti forme:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- scansione del documento cartaceo originale accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto per la presente procedura di gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 15.00 del giorno 10/06/2019.**

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può **sottoporre** una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o dissuguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e si consiglia di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti di cui all'art. 79, comma 5-bis, del Codice.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché

sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Ciascun dichiarante allega una sola copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,

anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>,

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, soggetta ad imposta di bollo, è redatta secondo il modello **Allegato 1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche compilando il modello presente su SATER.

Il DGUE presente sul SATER (**Allegato 2 DGUE Operatore economico**), una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale del contratto di avvalimento firmato digitalmente, oppure scansione dell'originale cartaceo accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi

dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- 5) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
- 7) "omissis" (subappalto)

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato compilando il modello presente sul SATER:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. accetta il "Protocollo d'intesa provinciale in materia di appalti" (aggiornato da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 474 del 16.10.2012) e il "Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici" (sottoscritto con le associazioni sindacali in data 06.04.2016) entrambi disponibili sul sito internet del profilo committente: https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente/copy_of_antimafia/protocollo-di-intesa-in-materia-di-appalti;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 601 del 11.12.2013 e ss.mm.iii., liberamente scaricabile sul sito internet del Comune di Modena <http://www.comune.modena.it/il-comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codici-di-condotta/codice-comportamento-luglio-2015> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto di cui al paragrafo 24 del Disciplinare di gara, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario e precisamente:
 - le condizioni della clausola sociale;
 - di disporre di una sede operativa nel Comune di Modena per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento dell'appalto e presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni legate al contratto, ovvero di impegnarsi ad attivarla entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

8. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi art. 37 del DL. 78/2010, conv. in L. 122/2010, **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. accetta che tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara (comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del Codice) siano effettuate mediante l'apposita

funzionalità “Comunicazioni” del SATER, come precisato al paragrafo 2.3 del presente Disciplinare, ed abbiano valore di notifica;

11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stata informato circa i diritti di cui agli artt. 15-23 del predetto Regolamento;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, utilizzando il modello **Allegato 4 Schema concordato preventivo con continuità aziendale**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che gli ha rilasciati nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre al DGUE, all’Allegato 1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative e all’eventuale Allegato 4 Schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale, allega sul SATER i seguenti documenti:

14. copia scannerizzata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
16. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia scannerizzata della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
17. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
18. attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo utilizzando l’**Allegato 6 Modello F23**.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio,

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- scansione dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”

La busta “Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili sul sito <http://intercenter.regione.emilia.romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

a) relazione tecnica dei servizi offerti elaborata su fogli di formato A4, con numerazione unica e progressiva delle pagine, utilizzando un font Times New Roman 12 pt, interlinea singola ed essere contenuta in 35 facciate complessive di un'unica colonna ciascuna, esclusi indice, copertina, La Relazione Tecnica dovrà svilupparsi e seguire pedissequamente l'ordine dei criteri di valutazione sotto indicati. La relazione tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora il concorrente intenda allegare una cartella zippata, si precisa che i singoli documenti dovranno essere firmati digitalmente uno per uno.

b) curriculum del Responsabile dell'appalto, del Coordinatore e loro eventuali collaboratori (**Allegato 5 CV** formato europeo);

c) eventuale dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione (vedi paragrafo 16.2 del presente Disciplinare).

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

1. PROGETTO ORGANIZZATIVO

Adeguatezza dei processi descritti in funzione dell'obiettivo di massimizzare il livello delle prestazioni per l'integrazione degli alunni con disabilità.

In particolare saranno presi in considerazione

1.1 Descrizione del contesto:

- significato e valore dell'inclusione scolastica e sociale dell'alunno con disabilità e metodologie per la sua realizzazione

- **caratteristiche e ruolo del personale educativo assistenziale e il suo sviluppo professionale nel contesto scolastico**

- 1.2 Modalità di programmazione e gestione del servizio
- 1.3 Articolazione organizzativa e adeguatezza degli interventi in relazione ai diversi contesti di integrazione sociale e scolastica in cui si svolge il servizio
- 1.4 Qualità professionale e idoneità del team costituito dal Responsabile appalto e dal Coordinatore e loro eventuali collaboratori

2. CONTINUITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO

Adeguatezza dei processi proposti per assicurare la continuità del servizio e fronteggiare le emergenze. Le proposte saranno valutate con particolare riferimento alla possibilità di garantire la reperibilità e l'attivazione quotidiana; minimizzare i tempi di risposta; ottimizzare l'impiego delle risorse umane.

3. CONTINUITA' E AZIONI DI RACCORDO

Adeguatezza delle soluzioni proposte per garantire la continuità delle relazioni.

In particolare saranno valutate

- 3.1 Adeguatezza delle azioni proposte per garantire la continuità della relazione alunno-educatore, il contenimento del turn over; inserimento ed affiancamento di nuovo personale
- 3.2 Adeguatezza delle azioni proposte per favorire il raccordo con le Istituzioni scolastiche, le famiglie e gli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione scolastica degli alunni con disabilità

4. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Le attività di monitoraggio del servizio saranno valutate con riferimento a

- 4.1 Programma di controllo della qualità degli esiti rispetto agli obiettivi del progetto di integrazione scolastica individuale
- 4.2 Strumenti di rilevazione documentazione e valutazione del funzionamento del servizio e delle attività degli operatori con riferimento al controllo delle attività da parte del committente.

5. PROGETTO FORMATIVO

Programma di formazione degli operatori, per ogni anno di durata dell'appalto, esclusa la formazione obbligatoria per legge. Sarà valutata l'adeguatezza del piano della formazione al fine di elevare lo standard professionale e il clima organizzativo. L'adeguatezza del piano formativo sarà altresì valutata in relazione all'impegno a riconoscere le ore di formazione come orario di servizio, con oneri a carico dell'operatore economico.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da

non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

16.2 Segreti tecnici e commerciali

Qualora nelle dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1, il concorrente abbia negato la propria autorizzazione, in caso di accesso agli atti, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni eventualmente fornite in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, nella sezione Offerta tecnica del SATER deve allegare una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano coperte da segreto;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante:

- si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'Offerta economica deve contenere i seguenti elementi:

a) il **ribasso unico percentuale** sulle tariffe orarie poste a base di gara per il servizio reso dal personale educativo-assistenziale e dai tutors.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

b) la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (da inserire su SATER nel campo "oneri per la sicurezza")

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'operatore economico dovrà altresì compilare ed allegare l'**Allegato 7 Scheda economica** in cui sono indicati:

1) le tariffe orarie offerte (come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto)

2) il termine di validità dell'offerta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
totale	100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+ PE dove:

- PT= punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica;
- PE= punteggio attribuito all'offerta economica.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX PESO
1	PROGETTO ORGANIZZATIVO	32	1.1	Descrizione del contesto: - significato e valore dell'inclusione scolastica e sociale dell'alunno con disabilità e metodologie per la sua realizzazione - caratteristiche e ruolo del personale educativo assistenziale e il suo sviluppo professionale nel contesto scolastico	10
			1.2	Modalità di programmazione e gestione del servizio	7
			1.3	Articolazione organizzativa e adeguatezza degli interventi in relazione ai diversi contesti di integrazione sociale e scolastica in cui si svolge il servizio	7
			1.4	Qualità professionale e idoneità del team costituito dal Responsabile appalto e dal Coordinatore e loro eventuali collaboratori	8
2	CONTINUITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	10		Adeguatezza dei processi proposti per assicurare la continuità del servizio e fronteggiare le emergenze. Le proposte saranno valutate con particolare riferimento alla possibilità di garantire la reperibilità e l'attivazione quotidiana; minimizzare i tempi di risposta; ottimizzare l'impiego delle risorse umane.	10
3	CONTINUITA' E AZIONI	15	3.1	Adeguatezza delle azioni proposte per	7

	RACCORDO			garantire la continuità della relazione alunno-educatore, il contenimento del turn over; inserimento ed affiancamento di nuovo personale	
			3.2	Adeguatezza delle azioni proposte per favorire il raccordo con le Istituzioni scolastiche, le famiglie e gli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione scolastica degli alunni con disabilità	8
4	MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	15	4.1	Programma di controllo della qualità degli esiti rispetto agli obiettivi del progetto di integrazione scolastica individuale	8
			4.2	Strumenti di rilevazione documentazione e valutazione del funzionamento del servizio e delle attività degli operatori con riferimento al controllo delle attività da parte del committente	7
5	PROGETTO FORMATIVO	8		Programma di formazione degli operatori, per ogni anno di durata dell'appalto, esclusa la formazione obbligatoria per legge. Sarà valutata l'adeguatezza del piano della formazione al fine di elevare lo standard professionale e il clima organizzativo. L'adeguatezza del piano formativo sarà altresì valutata in relazione all'impegno a riconoscere le ore di formazione come orario di servizio, con oneri a carico dell'operatore economico.	8
	TOTALE				80

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **50** punti per "il punteggio tecnico complessivo". Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Si precisa che, ai fini della verifica del superamento o meno della soglia di sbarramento si prenderanno in considerazione i punteggi ottenuti nei criteri o sub-criteri sopra indicati, prima della riparametrazione di cui al successivo paragrafo 18.4. Ciò al fine di evitare che, nel caso in cui si presentassero solo offerte valutate di bassa qualità in base ai prestabiliti criteri, per effetto della riparametrazione tutte queste verrebbero portate vicino ai valori massimi previsti per i prestabiliti criteri di valutazione nella tabella di cui sopra, venendo così a superare la soglia di sbarramento non in base alla intrinseca qualità e pregio delle proposte ma solo per effetto dell'applicazione di meccanismi automatici, venendo, in questo modo, a vanificare, la ratio stessa della soglia di sbarramento.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile fra 0 e 1 da parte di ciascun commissario di gara.

I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa secondo il grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri sub-criteri motivazionali (criteri di valutazione) stabiliti nella tabella di cui sopra, utilizzando i seguenti livelli di valutazione

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente	1

Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Adeguate	0,6
Parzialmente adeguata	0,5
Scarsa	0,3
Inadeguata	0,1
Non trattato/non valutabile	0

Per calcolare il coefficiente unico da attribuire al criterio sub-criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula

Formula non lineare

$$C_i = (R_i/R_{max})^a \quad a = 0,3$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

a = coefficiente > 0 (linee guida ANAC n. 2 approvate con delibera n. 1005 del 21.09.2016 e aggiornate con delibera n. 424 del 02.05.2018)

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

....

P_n = peso criterio di valutazione n .

I riparametrazione Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. Per i criteri non suddivisi in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata a livello del criterio stesso, mentre per i criteri suddivisi in sub-criteri a riparametrazione sarà effettuata solo a livello del sub-criterio

La “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché, ove presenti, a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (o sub-criterio) il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

II riparametrazione Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 14/06/2019, alle ore 10.00** presso la Residenza Municipale del Comune di Modena, via Scudari 20, piano 2, Sala “Minor Cella”, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

SEDUTA VIRTUALE Gli operatori economici concorrenti possono comunque visualizzare l’andamento delle attività di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche tramite la funzionalità della seduta virtuale sul SATER. Per partecipare alla seduta virtuale, è necessario accedere alla schermata di login del sistema, che può essere raggiunta dalla homepage del sito web <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, cliccando sul link “Sistema acquisti –SATER” presente nel box grigio “Accesso area riservata” in alto a destra o direttamente dall’indirizzo: <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti su SATER nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione su SATER almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara, costituito dal RUP e dal dirigente responsabile del Servizio Segreteria Generale -Ufficio contratti e appalti in veste anche di ufficiale rogante, procederà, nella prima seduta pubblica, in presenza di due testimoni, a verificare la ricezione delle offerte pervenute sul SATER.

Successivamente il RUP/Seggio di gara procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti mediante l’apposita funzionalità “Comunicazioni” del SATER.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La stazione appaltante invierà all'ANAC la richiesta della lista di candidati tra cui sorteggiare, ai sensi dell'articolo 77, comma 3 del Codice, i componenti della commissione, e a tal fine indica i seguenti dati:

- sezione ordinaria dell'Albo;
- esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.

Il numero di candidati esperti che verranno richiesti ad ANAC è pari a 3.

Trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 5/2016 e ss.mm. e ii. nonché le ulteriori indicazioni che verranno eventualmente adottate da ANAC.

In conformità all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un'applicazione che consenta ai singoli membri di commissione di lavorare a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D,Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1006 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, su SATER nella pagina informativa dedicata alla presente procedura e sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della commissione giudicatrice pari a circa 30 giorni.

In caso di non operatività, o di non completa operatività dell'Albo dei Commissari per differimento del termine o per altri motivi, la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice/Presidente della Commissione che in seduta pubblica anche virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando

e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP/Seggio di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, il presidente della commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, dando altresì atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta economica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE E DEI COSTI DELLA MANODOPERA.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede comunque, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione giudicatrice o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel Progetto parte 3.

La ditta aggiudicataria deve disporre di una sede operativa nel Comune di Modena per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento dell'appalto e presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni legate al contratto, ovvero di impegnarsi ad attivarla entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, sul trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegati

Allegato 1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

Allegato 2 DGUE “Documento di gara unico europeo” Operatore economico /Mandataria - Mandante- da compilare sul SATER

Allegato 3 DGUE “Documento di gara unico europeo” Ditta ausiliaria - da compilare sul SATER

Allegato 4 Schema concordato preventivo con continuità aziendale

Allegato 5 CV formato europeo

Allegato 6 Modello F23

Allegato 7 Scheda economica.



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Capitolato speciale d'appalto

Servizio per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e per le attività di supporto nel periodo estivo



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PARTE A – PRESCRIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'APPALTO

ART.1A - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di assistenza educativa e di "tutor" per bambini e alunni in condizioni di disabilità residenti nel Comune di Modena, inseriti nei nidi comunali e convenzionati, nelle scuole d'infanzia comunali, statali e convenzionate, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali del Comune di Modena, ai sensi degli artt. 8, 12, 13 e 40 della Legge 104/1992, e dell'art. 1 del D.lgs. 66/2017, oltre che degli accordi provinciali e distrettuali in materia di assistenza scolastica ai disabili.

L'appalto comprende anche l'eventuale fornitura del medesimo servizio per alunni segnalati con Disturbi specifici di apprendimento, emozionali e in situazione di disagio sociale, che abbiano caratteristiche di particolare gravità risultanti dalle relazioni del servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell'ASL e/o dei Servizi sociali .

In caso di necessità potrà essere richiesto il servizio di assistenza educativa tramite mediatore linguistico per bambini non udenti.

Il servizio è rivolto anche agli studenti che, residenti nel Comune di Modena, frequentano scuole situate fuori dal territorio comunale nei Comuni limitrofi.

Nel mese di Giugno il servizio è rivolto ai Nidi d'infanzia e alle Scuole d'infanzia.

Nel periodo estivo l'attività presso i Nidi d'infanzia e le Scuole d'infanzia comunali e convenzionati può essere prolungata fino a comprendere le prime due settimane di Luglio. Il cd. Prolungamento estivo è oggetto di apposita autorizzazione da parte della Giunta comunale per ogni anno scolastico.

Infine, nel periodo estivo il servizio viene fornito anche ai bambini con disabilità frequentanti i centri estivi convenzionati col Comune di Modena.

ART. 2A - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha durata di 3 anni scolastici, dal settembre 2019 fino al 31 agosto 2022.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori anni 2 (due) alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo "Codice"), in caso di risultati soddisfacenti dell'appalto.

Le condizioni per il rinnovo dell'affidamento sono quelle corrispondenti all'originario contratto di appalto salvo i corrispettivi che potranno essere adeguati con le modalità di cui al successivo art. 7A.

Visto l'art. 32, comma 8, del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, la Ditta aggiudicataria, dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto l'Impresa avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a mesi dodici (dodici), previo avviso da comunicarsi per iscritto alla Ditta aggiudicataria almeno 30 giorni prima della scadenza del termine, qualora di renda necessario, nelle more delle procedure per addvenire ad una nuova aggiudicazione del servizio. La Ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3A - IMPORTO DELL'APPALTO

Per la gestione dei servizi oggetto di gara, viene finanziato un importo complessivo pari a € 18.617.602,50 (oneri fiscali inclusi) per il periodo di durata contrattuale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, l'importo complessivo stimato dei servizi, in funzione anche dell'esercizio delle opzioni di rinnovo, di proroga e di modifica del contratto è pari a € 48.405.766,50.

L'importo del contratto per l'intero periodo di durata dello stesso, è quello che risulterà dall'aggiudicazione effettuata in conformità all'art. 23 del disciplinare di gara, calcolato moltiplicando la quantificazione delle prestazioni richieste in ore per ogni servizio per i rispettivi costi orari offerti dalla Ditta aggiudicataria.



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

L'importo contrattuale che risulterà dall'aggiudicazione è comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare il contratto, senza una nuova procedura di affidamento, fino alla concorrenza del trenta per cento (30%) dell'importo di contratto, per aumento delle prestazioni nonché per la prestazione di servizi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice. L'opzione relativa alla variazione in aumento, fino ad un massimo del 30% delle prestazioni richieste relative ai servizi di integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo, potrà essere esercitata sia durante i tre anni di durata del contratto d'appalto, sia durante i due anni di rinnovo, sia durante il periodo di proroga tecnica, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

L'Amministrazione comunale si riserva, anche in caso di diversa organizzazione dei servizi, l'opzione di cui all'art. 106, comma 11, del Codice, di modifica del contratto in diminuzione, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale. L'opzione relativa alla variazione in diminuzione potrà essere esercitata sia durante i tre anni di durata del contratto d'appalto, sia durante i due anni di rinnovo, sia durante il periodo di proroga tecnica, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

La Ditta aggiudicataria è pertanto impegnata a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione quanto richiesto nei predetti limiti. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente alla Ditta aggiudicataria, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

ART. 4A - ONERI A CARICO

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese afferenti la gara, alla stipula del contratto, alla sua registrazione, è esclusa soltanto l'I.V.A..

ART. 5A – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le fatture, con cadenza mensile, dovranno pervenire al Comune di Modena esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, utilizzando il codice univoco ufficio UFE5A1 ed essere intestate a:

Comune di Modena - Settore Istruzione e Rapporti Università – via Galaverna n. 8 - 41123 Modena - P.IVA n.00221940364

che provvederà, nel termine di 30 giorni, a disporre la liquidazione, previa verifica di conformità della prestazione, di regolarità della fattura, di regolarità contributiva e assicurativa, con il conseguimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Le fatture dovranno essere emesse per centro di costo per consentire l'imputazione corretta delle spese liquidate nel bilancio dell'ente.

Ai fini del controllo del servizio erogato ogni fattura dovrà essere accompagnata dalle specifiche delle prestazioni effettuate riferite a ciascuna scuola/alunno, un riepilogo delle ore svolte dal personale impiegato, ore frontali, ore non frontali e ore in assenza dell'alunno. La mancata presentazione dei rendiconti analitici delle ore svolte, nei termini previsti, comporta la non accettazione della fattura poiché rende impossibile l'attività di controllo delle prestazioni fatturate.

In ottemperanza all'art. 191 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati di copertura finanziaria che verranno comunicati dopo la stipula del contratto dall'Ufficio Appalti e acquisizione di servizi del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università.

Il pagamento verrà disposto, a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria Comunale, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data in cui il pagamento risulta esigibile, ovvero dalla data in cui risultano compiuti, con esito positivo, la verifica di conformità della prestazione e la verifica di regolarità della fattura e la verifica di



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

regolarità contributiva e assicurativa. Qualora l'appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi, risultanti dal DURC, prima di procedere al pagamento del corrispettivo la stazione appaltante potrà attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 30 comma 5, del Codice.

Si precisa che l'esigibilità del pagamento è subordinata alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, quale, a titolo esemplificativo, il conseguimento del nulla osta in materia di regolarità fiscale.

Al fine di una corretta gestione, in materia di I.V.A., dello "split payment" e del "reverse charge", l'Appaltatore è tenuto ad aggiungere sulla fattura le seguenti diciture:

- "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter, D.P.R. 633/72"

- "Reverse charge - art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972", se del caso, unicamente per i servizi di pulizia.

Dovranno essere altresì compilati i campi che, seppur non obbligatori, sono ritenuti necessari per la corretta contabilizzazione del documento nonché obbligatori ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

- **CIG** (codice identificativo di gara): **7839036127**

dovrà essere compilato uno dei seguenti blocchi del tracciato ministeriale visibile sul sito <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm> in corrispondenza dell'elemento denominato *codice CIG*: Blocchi codici 2.1.2 – 2.1.3 – 2.1.4 – 2.1.5 – 2.1.6

- Campo 1.2.6 "Riferimento amministrazione" **PAF000018**
- **IBAN** dovrà essere compilato il seguente blocco del tracciato ministeriale visibile sul sito <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm> Codice 2.4.2.13 <IBAN>
- **Allegati**: potrà essere altresì utilizzato il blocco codice 2.5 <Allegati> per allegare qualsiasi documentazione che sarà ritenuta utile per il corretto esame della fattura

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall'art. 30, comma 5, del Codice.

Tutte le prestazioni svolte dall'appaltatore saranno riconosciute alle tariffe risultanti dall'offerta ed il corrispettivo per i servizi sarà determinato sulla base della tariffe orarie al netto del ribasso percentuale offerto e l'importo spettante sarà commisurato alle ore effettivamente svolte mensilmente. Tutti i servizi e le modifiche ai servizi effettuati senza l'autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante non saranno riconosciuti né daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta e, su richiesta del RUP, l'appaltatore dovrà immediatamente provvedere – a proprie spese - al ripristino della situazione preesistente.

ART. 6A – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., la Ditta aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Comune di Modena – Settore Istruzione e Rapporti con l'Università – via Galaverna 8 – 41123 Modena - entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 7A – REVISIONE PREZZI

Nel corso della durata del contratto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la stazione appaltante eserciti la relativa opzione) potrà essere concessa una revisione del prezzo contrattuale relativo al costo orario per una sola volta ed a condizione che nel medesimo arco temporale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera – in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione – che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del Codice, per il presente appalto).

Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo o proroga tecnica.

ART. 8A – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il contratto relativo al presente Capitolato Speciale d'Appalto non può essere ceduto dall'Appaltatore, neanche parzialmente, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno ma con la conseguente perdita della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 106 comma 1, lett. d) punto 2) del Codice. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13 del Codice.

Non è ammesso il ricorso al subappalto.

ART. 9A – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso, idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall'art. 103 del Codice, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c..

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi anche per effetto dell'applicazione delle penali, o per



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 10A – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Modena nella persona di: dr.ssa Benedetta Pantoli dirigente del settore Istruzione e rapporti con l'Università.

Responsabile del trattamento dei dati è: dr. Giulio Cingolani, responsabile del servizio integrazione scolastica degli alunni con disabilità del settore Istruzione e rapporti con l'Università.

Incaricati del trattamento dei dati sono: i dipendenti del Comune di Modena Settore Istruzione e rapporti con l'Università assegnati alle strutture interessate al presente appalto.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 (d'ora in avanti RGPD) si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione comunale e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui dati stessi siano recepiti.

L'Appaltatore si impegna a dare piena applicazione al RGPD e sue modificazioni nonché al rispetto di quanto previsto dal Disciplinary Tecnico in materia di misure minime di sicurezza del Comune di Modena con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni al Comune stesso.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, l'Appaltatore sarà nominato, con successivo atto, responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del RGPD, con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente capitolato e verrà autorizzato allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all'esecuzione del contratto stesso.

I dati personali di cui l'Appaltatore o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi, né potranno essere utilizzati dall'Appaltatore o da chiunque collabori con esso per finalità diverse da quelle contemplate dal presente capitolato.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al RGPD comporta l'esclusiva e piena responsabilità dell'Appaltatore rimanendo il Comune di Modena escluso da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto provvedendo a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati nel trattamento di che trattasi, ai sensi del RGPD, a comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla diretta sorveglianza. L'Appaltatore deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e deve effettuare il trattamento dati attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione comunale.

ART. 11A – SICUREZZA DEL LAVORO. DUVRI

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o incaricati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Per quanto concerne lo specifico appalto in oggetto, la stazione appaltante ha valutato che, in rapporto alle attività oggetto dell'affidamento, non si riscontrano rischi da interferenze, pertanto, gli oneri relativi sono ritenuti insussistenti e quindi quantificati in € 0,00; di conseguenza non è stato predisposto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza" (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3 del decreto citato.

Tuttavia, la stazione appaltante ha ritenuto utile allegare il documento ricognitivo della valutazione effettuata, contenente le misure comportamentali e le cautele da adottare, nonché le informazioni da acquisire in rapporto alle prestazioni oggetto dell'appalto e alle diverse sedi in cui questo viene svolto.

Tale documento è allegato come Parte IV del Progetto.

ART. 12A – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto.

La Ditta aggiudicataria garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a consentire all'Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti ai servizi di cui al presente capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi degli addetti ai servizi, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori, dei collaboratori o soci.

La Ditta aggiudicataria dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei utilizzato e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti, collaboratori e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.

ART. 13A – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione comunale, agli utenti del servizio, a terzi e a cose.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato espletamento del servizio appaltato. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del servizio. L'appaltatore è obbligato a tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti della medesima per tali accadimenti. L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'Amministrazione comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale dell'appaltatore.



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell'intero raggruppamento. Le copie delle polizze, debitamente quietanzate, devono essere consegnate dall'Appaltatore all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto e, comunque, al massimo entro il giorno precedente a quello d'inizio del servizio.

L'Appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** per danni arrecati a terzi nella quale sia chiaramente indicato che il Comune di Modena è considerato "terzo" a tutti gli effetti e in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei confronti del Comune di Modena da parte dell'assicuratore, per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.200.000,00 per sinistro e Euro 2.000.000,00 per persona e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture (ove il caso) e beni loro consegnati;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui la Ditta aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la Ditta aggiudicataria si avvalga), dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni loro consegnati, anche per fatto dei beneficiari;
- dalla Responsabilità civile derivante dalla distribuzione e somministrazione di cibi e bevande (se e in quanto previsto)
- interruzioni o sospensioni di attività di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

B) **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 5.200.000,00 per sinistro e Euro 2.000.000,00 per persona.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicataria - che invierà copia delle polizze al Settore Istruzione e Rapporti con l'Università - non esonerano l'aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

ART. 14A – PENALI

Qualora si verificassero inadempienze rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte dalla ditta aggiudicataria, o ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta, tramite PEC, alla quale si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica, con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziari.

In caso di contestazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale fra un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità del fatto.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto del disservizio sull'utenza e sull'organizzazione complessiva):

- la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- l'abbandono dei minori frequentanti il servizio o riconsegna a persona non autorizzata al ritiro del minore;
- comportamento scorretto o inadeguato nei confronti degli utenti e delle relative famiglie, accertato a seguito di procedimento avviato dalla stazione appaltante in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria
- mancata sostituzione di un operatore a richiesta della stazione appaltante nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate
- la violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio;
- l'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite;
- il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione.

Si precisa che quanto offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad € 1.500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

In alternativa, l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso l'appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.

L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penalità inoltre non estingue il diritto di rivalsa della stazione appaltante nei confronti della ditta aggiudicataria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta aggiudicataria rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

ART. 15A – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ, per inadempienza grave o reiterata dell'aggiudicataria del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti, compresi i disagi procurati alle famiglie dei bambini utenti dei servizi oggetto del presente capitolato.

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata.

L'Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R o pec, nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

- b) applicazione di n. 5 penali in un trimestre per inadempienze riguardo gli obblighi contrattuali; ovvero applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita all'art. 15A;
- c) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- d) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore;
- e) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- f) mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- g) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- h) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- i) grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
- l) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto e di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;
- m) ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- n) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Aggiudicataria;
- o) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Amministrazione che non consentono la prosecuzione del servizio;
- p) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della aggiudicataria senza bisogno di diffide formali.

ART. 16A –RECESSO

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dal contratto fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-ter e 92 del D.Lgs. 159/2011. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una comunicazione formale all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, sia resa disponibile una convenzione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente da oggetto le prestazioni del presente appalto con condizioni migliorative rispetto a quelle del contratto stipulato con l'aggiudicatario, l'Amministrazione comunale chiederà al contraente di adeguarsi alle condizioni della convenzione. Nel caso in cui l'operatore economico non acconsenta, l'Amministrazione comunale avrà il diritto di recedere dal contratto previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

In caso di recesso da parte della Ditta, la stessa deve comunicarlo al Responsabile comunale del contratto, con raccomandata AR, con preavviso di almeno quattro mesi ed a valere dall'anno scolastico successivo.

Il recesso dal contratto da parte della Ditta comporta l'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi, la rifusione degli eventuali danni e delle spese sia per l'interruzione del contratto sia per il nuovo appalto.

ART. 17A – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel Progetto parte 3.

Tale clausola deve essere sottoscritta al momento della presentazione dell'offerta economica prevista dalla presente gara d'appalto in applicazione dell'articolo 100, comma 2, del Codice. La stazione appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate alla sua applicazione; le valutazioni necessarie alla sua concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ART. 18A – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Modena.

ART. 19A – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel disciplinare di gara e nel presente capitolato speciale d'appalto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto

PARTE B – PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1B- FINALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

L'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità avviene secondo il dettato della Legge 104/1992, che trova applicazione nell'Accordo di programma provinciale sottoscritto dalla Provincia di Modena, dall'Ufficio Scolastico Provinciale, dall'ASL, dai Comuni e dalle Istituzioni Scolastiche e dall'Accordo Territoriale del Distretto di Modena.

Compito dell'Amministrazione comunale è quello di assegnare alle scuole personale adeguatamente preparato per l'assistenza finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento degli alunni certificati e si integra con le attività assistenziali di base ed educativo-didattiche già svolte da personale non docente e docente dell'istituzione scolastica.

L'operatore educativo assistenziale

- fa parte del personale non docente, è di supporto all'istruzione e non è responsabile della programmazione didattica;
- coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al progetto didattico/educativo;
- supporta gli interventi educativi/assistenziali rivolti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento.

Il servizio di assistenza educativa deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo Individuale (P.E.I.) e del monte ore settimanale assegnato.

I servizi di cui al presente appalto vengono di norma erogati all'interno delle sedi scolastiche, ma possono anche essere richiesti al di fuori di queste, per attività programmate dalla scuola, quali gite ed uscite scolastiche, ovvero laddove sia comunque opportuno svolgere azioni previste nel P.E.I. (Piano Educativo Individuale).

I servizi vengono svolti sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente scolastico ovvero del Dirigente comunale per i nidi e le scuole d'infanzia comunali in quanto spetta a loro la vigilanza ed il buon funzionamento dei servizi e l'integrazione degli stessi nei contesti scolastici ed educativi di riferimento. La ditta, nella redazione del proprio progetto di intervento generale e specifico per ogni alunno/a assegnato/a,



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

si organizza per rispettare il P.E.I. elaborato dagli insegnanti competenti, secondo il monte orario settimanale e/o annuale fissato dal Responsabile del contratto comunale d'intesa con il Dirigente scolastico.

Interventi per l'inclusione nei servizi estivi

Gli interventi sono finalizzati all'integrazione e inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità nei servizi organizzati durante il periodo estivo, presso i Centri Estivi organizzati nel territorio comunale inclusi nell'Albo approvato annualmente dal Comune di Modena con deliberazione della Giunta comunale.

Gli interventi possono riguardare sia minori nella fascia 0-6 anni che nella fascia 6-11 anni. I centri estivi si svolgono indicativamente dal 7 giugno al 15 settembre. La Stazione Appaltante invia all'Appaltatore, circa 10 giorni prima dell'inizio dei centri estivi, il prospetto relativo alla quantificazione oraria dei percorsi di supporto nei centri estivi, rivolti a bambini e ragazzi in età scolare, nonché il numero del personale richiesto.

ART. 2B- FABBISOGNO PRESUNTO

Considerato che gli alunni con disabilità seguiti dal Comune nell'anno scolastico 2018-2019 sono:

- n. 17 nei nidi d'infanzia comunali e convenzionati
- n. 77 nelle scuole d'infanzia comunali Fondazione Cresciamo e convenzionate
- n. 29 nelle scuole d'infanzia statale
- n. 242 nelle scuole primarie
- n. 125 nella scuola secondaria di 1° grado
- n. 235 nella scuola secondaria di 2° grado

e tenendo conto che il servizio oggetto del presente appalto si svolgerà sulla base del calendario scolastico, definito ogni anno dalla Giunta regionale e dalla Determinazione dirigenziale per i nidi e le scuole d'infanzia comunali, si prevede per il periodo di durata contrattuale un fabbisogno presunto di ore pari a 842.457,081 (862.857,081 incluso il periodo estivo) così ripartite

62.442 per i nidi d'infanzia comunali e convenzionati

199.709 per le scuole d'infanzia comunali, statali e convenzionate

205.976 per le scuole primarie;

125.928 per le scuole secondarie di primo grado;

151.964 per le scuole secondarie di secondo grado;

96.438,081 per i tutor assegnati alle scuole secondarie di secondo grado

Nel fabbisogno presunto sopra indicato sono comprese le ore "frontali" e le ore "non frontali".

Le ore "non frontali" sono quelle dedicate all'attività di programmazione e valutazione e sono attribuibili su richiesta espressa del Dirigente Scolastico come indicato all'art. 11B.

Per le attività di supporto nel periodo estivo si stima un fabbisogno per il periodo di durata contrattuale di ore pari a 20.400 così suddivise

4.950 per il prolungamento estivo

15.450 per i centri estivi

Nell'anno scolastico 2018-2019 il numero di operatori assegnati all'appalto sono complessivamente circa n. 362: 282 PEA e 80 Tutor.

Il numero di ore di assistenza effettiva, per ordine e tipo di scuola potrà discostarsi anche significativamente dalle entità sopra riportate, in rapporto alle esigenze del servizio, in base alla programmazione effettuata ogni anno scolastico.

ART. 3B- PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE

Il personale educativo assistenziale (PEA) impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi di cui sopra, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per poter efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi siano



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

dotati del migliore livello qualitativo possibile.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 3 comma 4, del D.Lgs. n. 66/2017 gli operatori devono possedere il diploma di laurea in materia attinente ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente ed esperienze lavorative qualificate nel campo della integrazione degli alunni portatori di handicap di almeno nove mesi (anche non continuativi) ovvero diploma di scuola superiore anche non attinente e un'esperienza di almeno due anni nelle attività oggetto dell'appalto.

Ogni educatore dovrà, inoltre, possedere adeguata formazione e competenze, in relazione alla diagnosi degli alunni/studenti, di cui ha ricevuto incarico di sostegno scolastico.

Tutto il personale della ditta deve comunque essere idoneo per qualifica allo svolgimento del lavoro assegnato.

Il personale educativo assistenziale (PEA) deve avere età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Prima o contemporaneamente (nel caso di sostituzioni) all'avvio in servizio, la ditta invia nota scritta al dirigente scolastico competente ed al Responsabile comunale del contratto specificando - per ogni operatore - i dati anagrafici ed i titoli di studio e servizio che danno diritto all'assegnazione al compito richiesto.

Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato e, all'atto dell'assunzione del servizio, deve consegnare al dirigente scolastico competente le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente, mentre al Responsabile comunale del contratto viene attestata l'assenza delle cause ostative per l'accesso alla pubblica amministrazione.

ART. 4B- TUTOR

Il tutor, nelle scuole secondarie di secondo grado, ha la funzione di facilitare l'integrazione dei con disabilità e di aiutare gli alunni segnalati nel percorso scolastico, collegando tale percorso anche alle attività svolte al di fuori della scuola, con particolare riferimento all'esecuzione dei compiti ed altre attività di socializzazione. L'intervento del tutor è definito dal progetto redatto dal Consiglio di classe.

La ditta deve provvedere al servizio di tutor avvalendosi di personale proprio dipendente o di propri soci cui sia applicato comunque un contratto di lavoro subordinato.

Solo per sostituzioni di personale temporaneamente assente per periodi inferiori a 15 giorni effettivi di scuola, saranno ammessi anche altri contratti di lavoro flessibili, purché nel pieno rispetto delle normative vigenti inerenti i rapporti di lavoro.

Per tale figura è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente dell'Istituzione scolastica di assegnazione.

Il tutor corrisponde ad una figura in cui è presente una carica volontaristica e vocazionale che lo porta a prendersi cura di una persona, quasi coetanea, in difficoltà per aiutarla attraverso la costituzione di rapporti amicali in cui convergono le sue capacità personali ma soprattutto la sua disponibilità umana.

I tutor devono avere età compresa fra 18 e 25 anni; in casi di specifiche necessità di continuità nel sostegno dell'alunno affidato o altre particolari esigenze; previa autorizzazione scritta del Responsabile comunale del contratto la ditta può essere autorizzata ad assegnare singoli tutor di età fino a 30 anni.

Ferma restando la responsabilità della ditta nel selezionare e nell'assegnare gli operatori, la stessa terrà conto anche delle eventuali indicazioni dell'istituzione scolastica ove sia richiesto il servizio.

ART. 5B- PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

All'inizio di ogni anno scolastico il Responsabile comunale del contratto comunica alla ditta le ore settimanali (e/o annuali) di Personale Educativo Assistenziale e Tutor assegnate ad ogni Istituzione Scolastica.

La ditta, ricevuta l'assegnazione oraria dal Dirigente Scolastico competente, presenta al Responsabile comunale del contratto il piano d'inserimento del proprio personale.

Prima dell'entrata in servizio, o contestualmente nel caso di sostituzioni, la ditta comunica al Responsabile comunale del contratto e al Dirigente Scolastico interessato i dati anagrafici, i nominativi di tutto il personale che verrà utilizzato nei diversi servizi, sia come titolare che in sostituzione, l'orario e le modalità di servizio concordate col Dirigente Scolastico, la qualifica professionale e l'inquadramento, i titoli che danno diritto



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

all'assegnazione in servizio.

Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni, la ditta avrà l'obbligo di segnalarle, entro sette giorni, al Responsabile comunale del contratto e al Dirigente scolastico interessato, comunque prima dell'assegnazione ad un servizio di cui al presente capitolato.

Deve essere privilegiata, di norma, nella programmazione del servizio la modalità organizzativa di assegnazione del personale educativo assistenziale all'Istituto scolastico, con tale modalità si definisce l'assegnazione di un monte ore complessivo e onnicomprensivo di assistenza educativa all'Istituto scolastico. Sulla base di tale monte ore verrà assegnato all'Istituto un numero di operatori che opereranno prevalentemente nello stesso Istituto e che svolgeranno la loro attività secondo modalità individuali e di gruppo, ovvero per classi o sezioni assegnate secondo al programmazione del Dirigente scolastico o comunale, per consentire maggiore flessibilità nell'intervento educativo in relazione alle esigenze di inclusione degli alunni con disabilità. L'assegnazione del monte ore iniziale è definitiva e non si prevedono integrazioni in corso d'anno per tutte le attività correlate al PEI.

Qualora la ditta provveda a sostituire il personale in corso d'anno, escluso quello utilizzato per sostituzioni fino a un massimo di 15 giorni effettivi di servizio, lo stesso dovrà essere affiancato per almeno tre giorni da personale idoneo e qualificato, con costi completamente a carico della ditta; l'obbligo di affiancamento viene meno nel caso in cui la sostituzione sia inferiore a 3 mesi e il sostituto abbia già svolto almeno 3 mesi di effettivo servizio di sostegno assistenziale ad alunni con disabilità.

Per la definizione del ruolo e delle competenze degli operatori PEA e dei "Tutor", per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento a quanto previsto dall'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica nella Provincia di Modena e dall'Accordo integrativo per il Distretto di Modena vigenti al momento dell'erogazione delle prestazioni.

Il personale della ditta è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del C.P.

Il personale della ditta deve anche rispettare le norme contenute nel *Codice di comportamento del Comune di Modena* approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 601 dell'11/12/2013 e successivamente modificato deliberazione della Giunta comunale n. 368 del 28/07/2015. La ditta ed i propri dipendenti, infine, sono tenuti al rigoroso rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

ART. 6B- ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA E INDIVIDUAZIONE DI FIGURE RESPONSABILI DI RIFERIMENTO PER LA DITTA E PER LE SCUOLE

La ditta deve designare un responsabile per la gestione complessiva del contratto e uno o più pedagogisti responsabili degli aspetti inerenti la gestione didattica, che devono possedere adeguata esperienza e rispondono della conduzione pedagogica del servizio erogato.

I pedagogisti provvedono a tenere i contatti con il personale competente all'inserimento degli alunni con disabilità, sia che si tratti di personale dipendente dell'ASL, delle scuole o degli uffici comunali competenti; gli stessi tengono anche i contatti, ove opportuno, con le famiglie degli alunni seguiti.

Per ogni Istituzione scolastica la ditta designa la figura di riferimento per i contatti inerenti la gestione ordinaria del servizio nei confronti del Comune e delle scuole stesse.

I Dirigenti scolastici interessati all'utilizzo del presente appalto procedono a designare un referente di plesso e/o di Istituzione, col compito di tenere i rapporti con il personale della ditta, qualora non intendano svolgere tale funzione personalmente; tale referente, qualora designato, viene comunicato alla ditta ed al Responsabile comunale del contratto prima dell'avvio dell'appalto e successivamente in caso di modifiche.

Il personale pedagogico della ditta, oltre ai compiti di cui sopra, collabora con la dirigenza scolastica nella erogazione e verifica del servizio assistenziale fornito.

La ditta fissa una sede posta nel Comune di Modena prima dell'esecuzione del contratto, sede che deve risultare attivata in permanenza per tutto il periodo contrattuale e per tutta la fascia oraria di funzionamento delle attività didattiche dei vari ordini di scuola ove sia svolto il servizio di assistenza appaltato.

Tale sede è dotata di personale idoneo ad assicurare le necessarie sostituzioni di personale assente, a rispondere ai vari problemi di conduzione ed alle eventuali disfunzioni rilevate dalla dirigenza scolastica,



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

comunale e sanitaria, oltre che dal proprio personale. La ditta deve attivare in detta sede - oltre che il collegamento telefonico – un indirizzo e-mail e di PEC, al quale sia possibile inviare ogni tipo di comunicazione, durante tutto il periodo di durata contrattuale.

ART. 7B- CONTINUITÀ NEI SERVIZI. DIRITTO DI SCIOPERO

La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale assente o che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato.

Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.

L'Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite PEC nei termini previsti dall'art. 2 della Legge 146/90 e s.m.i., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali. L'Appaltatore deve garantire inoltre il rispetto delle suddette normative e dei contratti decentrati/territoriali che nel corso dell'appalto verranno emanati in materia. L'Appaltatore deve essere dotato di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Nulla è dovuto alla ditta per le mancate prestazioni a qualunque titolo imputabili, compresa la chiusura del servizio cui il personale PEA o "Tutor" sia assegnato derivante da sciopero del personale dipendente dall'Ente gestore. In caso, invece, di chiusura del servizio per motivazioni inerenti sanità pubblica, sicurezza, eventi atmosferici o naturali di particolare intensità o per temporanea inagibilità del plesso di assegnazione, le ore non svolte dal personale PEA e Tutor - su richiesta del Dirigente scolastico competente e d'intesa col Responsabile della ditta o suo delegato - potranno essere recuperate variando la programmazione del piano di intervento successivo, purché ciò risulti compatibile con il numero di giorni utili alla fine delle lezioni.

ART. 8B- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Operatori PEA

La ditta concorda con i dirigenti scolastici e con il Responsabile comunale del contratto sia il piano di inserimento del proprio personale che il piano di lavoro del PEA derivante dal PEI. I responsabili pedagogici della ditta concordano con gli stessi soggetti anche le modalità di verifica di tale inserimento. In caso il Dirigente scolastico ritenga il piano di lavoro inadeguato rispetto agli obiettivi fissati dal PEI, può chiedere l'intervento del Responsabile comunale del contratto.

Potranno aversi anche assegnazioni su progetti di classe, di plesso o di Istituto su programmazione del Dirigente scolastico o comunale come previsto all'art. 5B.

Il complesso del personale assistenziale utilizzato deve rimanere stabile, in corso d'anno, di norma per almeno il 75%; nei limiti del possibile, viene pure assicurata la continuità degli operatori durante l'intero ciclo scolastico dell'alunno con disabilità, salvo dimissioni del dipendente o richieste specifiche del Responsabile comunale del contratto.

Nelle prime classi di ogni ciclo, comprese le secondarie di primo grado, solo quando si renda opportuna la modifica del servizio di assistenza assegnato fino a quel momento e su richiesta dei Dirigenti Scolastici competenti, il Responsabile comunale del contratto può richiedere alla ditta di confermare il personale di assistenza dell'anno precedente per un breve periodo, al fine di permettere una più efficace transizione nel nuovo ambiente scolastico.

Assenza PEA

In caso di assenza di operatori PEA, la sostituzione deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l'esecuzione del servizio; accordi diversi in merito a specifiche sostituzioni o gruppi di queste possono essere stabiliti fra ditta e il Responsabile comunale del contratto, anche su proposta del Dirigente Scolastico competente.

La ditta provvede alle sostituzioni del proprio personale, a qualunque titolo assente (salvo che in caso di



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

sciopero regolarmente dichiarato), con un numero ridotto e il più possibile costante di figure.

Il Responsabile comunale del contratto, al fine di rispettare gli stanziamenti di bilancio, potrà eventualmente definire casi specifici o generali di mancata sostituzione di personale assente.

Assenza dell'utente disabile

Nei *primi 3 giorni di assenza*, l'operatore PEA sarà assegnato dal Dirigente scolastico allo svolgimento di funzioni inerenti l'assistenza degli altri alunni con disabilità presenti nell'Istituto.

Per assenze superiori a 3 giorni di scuola e fino a 20 giorni di scuola effettivi il Dirigente Scolastico, previo accordo con il Responsabile comunale del contratto, o il Responsabile comunale del contratto stesso, per i plessi a gestione comunale, possono disporre l'utilizzo in tutto o in parte delle ore assegnate presso l'abitazione o altro luogo – entro il Comune di Modena – ove l'alunno con disabilità sia degente. In alternativa, sarà possibile assegnare l'operatore – per tutto l'orario previsto o solo per parte di esso – a progetti concordati con la ditta per funzioni di sostegno degli altri alunni svantaggiati – con particolare riferimento ai soggetti certificati - presenti nel plesso. Infine sarà possibile che il Dirigente scolastico o il Responsabile comunale del contratto, in alternativa alle precedenti possibilità o ad integrazione di queste possa concordare con l'operatore il recupero delle ore non svolte nel periodo di assenza dell'alunno assegnato per esigenze ulteriori dello stesso alunno assegnato o di alunni con disabilità o segnalati in altri momenti dell'anno scolastico. Detto recupero deve aver luogo entro il quadrimestre ovvero il semestre in cui si è verificata l'assenza. L'operatore, in accordo con il Dirigente scolastico può utilizzare parte delle ore per attività di programmazione, documentazione, per riunioni, attività di verifica e gestione sociale del caso.

Quanto sopra si applica soltanto nel caso in cui vi sia un numero corrispondente di giorni utili entro il termine delle lezioni.

Dal 20° giorno di assenza dell'alunno assegnato la ditta sospende d'ufficio l'operatore dal servizio e comunica la sospensione al Responsabile comunale del contratto.

Il servizio di assistenza comunque prestato dall'operatore PEA, compresi i servizi ulteriori di cui al successivo art. 9B, dovrà svolgersi ordinariamente nella fascia 8,00 - 16,30 dei giorni feriali; deroghe per fasce orarie diverse o deroghe del tutto eccezionali per festività (chiusura natalizia, pasquale, ecc.), potranno essere richieste dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile comunale del contratto, il quale ne concorderà l'effettuazione con i pedagogisti della ditta.

Operatori Tutor

Per quanto concerne le assenze dei tutor o dell'alunno assegnato, valgono le norme di cui sopra, riferite al PEA, ad eccezione della necessità di sostituzione del tutor in caso di sua assenza.

Le ore non svolte a causa di tali assenze potranno eventualmente essere recuperate in altro momento con autorizzazione del Responsabile comunale del contratto e in accordo tra il dirigente scolastico e la Ditta. Detto recupero deve aver luogo entro il quadrimestre ovvero il semestre in cui si è verificata l'assenza

ART. 9B- ORE DI SERVIZIO

Il Comune di Modena assegnerà un monte ore complessivo alla singola Istituzione Scolastica, sarà il Dirigente di questa a definire con la Ditta la quota di ore annuali e/o settimanali da prevedere nei singoli piani di intervento degli operatori.

Entro tale monte ore, definito ad inizio anno scolastico, devono trovare spazio tutte le ore di assistenza fornite all'alunno nell'ambito delle diverse attività (didattiche, escursioni didattiche, esami, assistenza fuori sede, assistenza agli esami, ecc.).

Sarà possibile anche l'utilizzo di PEA e tutor su progetti di classe, plesso o Istituzione da concordarsi preventivamente col Responsabile comunale del contratto.

Il monte ore assegnato al singolo alunno o all'Istituzione scolastica non potrà essere superato se non con esplicita autorizzazione scritta del Responsabile comunale del contratto da comunicare al Dirigente Scolastico e alla ditta

La ditta non potrà vantare alcun compenso per ore effettuate oltre il monte ore assegnato se non preventivamente autorizzate con le predette modalità.

Quando il progetto di intervento del PEA o del tutor preveda lo svolgimento di servizi continuativi di oltre 6



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ore comprensive della intera fascia oraria 12 - 14, la ditta può chiedere di interrompere il servizio dell'operatore per non meno di mezz'ora - in accordo con la scuola - in modo da permettere l'eventuale consumazione del pranzo. In tal caso, se il PEA o il tutor lo richieda, potrà essere ammesso alla fruizione del pasto fornito dalla struttura e la ditta rimborserà al Comune una somma pari al costo base di un pasto per adulti delle scuole primarie fornito dalla ditta che svolge il servizio di refezione scolastica, maggiorato del 30%.

Qualora il Responsabile comunale del contratto ritenga che - per motivi didattici e solo in casi eccezionali - la refezione del PEA o del tutor debba essere consumata assieme al minore affidato, lo stesso, con autorizzazione preventiva scritta del Responsabile comunale del contratto, potrà usufruire della refezione in orario di servizio e senza rifusione del costo del pasto. Tale autorizzazione va richiesta all'inizio di ogni nuovo anno scolastico.

ART. 10B- SERVIZI COMPLEMENTARI

In caso di necessità derivanti dal perseguimento del PEI, il Dirigente Scolastico o comunale può chiedere alla ditta l'integrazione del progetto di intervento con servizi complementari alla ordinaria assistenza ai minori con disabilità o segnalati presso la sede scolastica, concordandone di volta in volta l'ammontare in termini di modalità ed orario, sempre nell'ambito del monte ore assegnato di cui al precedente articolo. Tra tali servizi rientrano l'assistenza in occasione di escursioni didattiche, in sede di esame di fine anno ed altri servizi di assistenza anche al di fuori della sede scolastica, quali ad esempio lo svolgimento di compiti e la preparazione scolastica presso l'abitazione della famiglia.

Lo svolgimento di servizi assistenziali al di fuori della sede scolastica anche in orario al di fuori di quello dell'attività didattica, sempre all'interno del monte ore assegnato, potrà essere autorizzato dal Responsabile comunale del contratto quando risulti essenziale al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEI. La ditta concorda direttamente con la Dirigenza Scolastica o con il Responsabile comunale del contratto, per i servizi comunali, i termini dello svolgimento dell'assistenza per i servizi sopra specificati.

In caso di viaggi di istruzione e visite guidate, ove venga richiesta la presenza del personale educativo assistenziale o del tutor varranno le seguenti norme:

a) per le uscite di un giorno:

* per le uscite e le missioni di durata uguale o inferiore a 13 ore verranno fatturate al Comune le reali ore di servizio con la maggiorazione del 5% dell'offerta oraria per indennità di missione per ogni ora effettivamente prestata;

* per le uscite di durata superiore alle 13 ore, verranno fatturate 13 ore di servizio alle quali si aggiunge l'indennità di missione nella misura del 10% dell'offerta oraria per ogni ora effettivamente prestata fino al limite delle 13 ore giornaliere;

b) per uscite di più giorni:

* verranno fatturate le 13 ore di servizio per ogni giornata di uscita alle quali si aggiunge il 10% dell'offerta oraria per ogni ora di servizio - come indennità di missione, sempre nel limite delle 13 ore;

in entrambi i casi la scuola provvede a pagare le spese di viaggio, pasto e le altre connesse al servizio richiesto (es: trasporti, biglietti di accesso, ecc ...);

Resta fermo che tutte le ore richieste al personale di assistenza nei servizi di cui sopra devono rientrare nel budget complessivo annuo di ore assegnato alla scuola sull'alunno o sul progetto di plesso o Istituto.

In caso risulti necessario accompagnare l'alunno disabile con automezzo nell'ambito delle attività programmate dalla scuola, la ditta - qualora si renda disponibile allo svolgimento del servizio - potrà concordare col Responsabile comunale del contratto il rimborso delle spese effettive affrontate, ferma restando l'esclusiva responsabilità della ditta in ordine al trasporto.

E' compito del Dirigente scolastico o Responsabile comunale del contratto, nei casi di cui ai commi precedenti, concordare con la ditta le modifiche al piano di intervento per rientrare nelle ore previste dal progetto assegnato. Resta, quindi, a carico del Comune, quale costo aggiuntivo, il solo pagamento delle maggiorazioni orarie dovute all'indennità di missione, nelle modalità previste al comma precedente.



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ART. 11B- AGGIORNAMENTO E PROGRAMMAZIONE

Il Dirigente Scolastico può richiedere la partecipazione del personale educativo assistenziale alle riunioni collegiali di programmazione e verifica dell'attività educativa e didattica inerenti l'inserimento di con disabilità (cd. ore non frontali) per un monte ore massimo nell'anno scolastico, per ogni bambino/studente seguito pari a

- nidi d'infanzia 39 ore
- scuola infanzia 39 ore fino ad un massimo di 55 ore in caso di assistenza su più bambini/alunni
- scuola primaria 17 ore fino ad un massimo di 40 ore in caso di assistenza su più bambini/alunni
- scuola secondaria di primo e secondo grado 9 ore fino ad un massimo di 30 ore in caso di assistenza su più alunni

Le ore non frontali sono riconosciute solo se richieste espressamente dal Dirigente Scolastico e non potranno superare la quantificazione sopra riportata.

Il progetto di intervento della ditta deve prevedere la partecipazione del personale educativo assistenziale, all'interno dell'orario assegnato, alla frequenza dei corsi di aggiornamento inerenti le mansioni esercitate che vengono concordati fra Settore Istruzione del Comune ed Autorità scolastica competente.

ART. 12B- CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA DITTA E SOSTITUZIONI.

Il PEA ed il tutor rispondono della corretta esecuzione delle funzioni concordate dalla ditta con la Dirigenza Scolastica e con il Responsabile comunale del contratto.

In caso di mancanze ai propri doveri, per contegno scorretto nei confronti degli alunni con disabilità e non, di colleghi e terzi, o per inidoneità a perseguire le finalità previste nel progetto sull'alunno assegnato o su quello di plesso o Istituto, il Dirigente scolastico competente per struttura contesta, con nota motivata, l'inadempimento al personale interessato e alla ditta; invia, inoltre, copia di tale contestazione al Responsabile comunale del contratto, con l'eventuale proposta di sostituzione del personale di cui si contesta l'operato.

Sulla base di tale nota o in base a notizie raccolte direttamente dal Responsabile comunale del contratto, il Responsabile stesso avvia la procedura di infrazione chiedendo - per iscritto - eventuali controdeduzioni da parte della ditta; in caso sia emersa pure l'esigenza di allontanare l'addetto dal servizio assegnato, il Responsabile comunale può richiedere alla ditta che tale addetto venga sospeso dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto. La ditta provvede ordinariamente entro 5 giorni dalla richiesta, salvo che la nota del Dirigente scolastico non motivi la richiesta di sostituzione immediata.

Restano ferme le procedure di sostituzione, trasferimento o sospensione del personale dal servizio previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e dal vigente contratto collettivo di lavoro del comparto di appartenenza della ditta aggiudicataria; restano altresì ferme - nelle more del procedimento disciplinare - le responsabilità della ditta aggiudicataria per il comportamento e le azioni dei propri soci, dipendenti o incaricati ad altro titolo, comprese le eventuali sanzioni.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio:

- il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti;
- il tenere un comportamento inadeguato con l'utente assegnato o con i famigliari;
- l'inosservanza di norme antinfortunistiche, di igiene o di altro genere che possano arrecare grave danno a persone o cose.

ART. 13B – MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI

La Ditta aggiudicataria si impegna a far pervenire al Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, Ufficio Appalti e acquisizione servizi , a seguito di specifica richiesta ed entro 15 giorni dalla stessa, alla scadenza del mese di giugno di ogni anno un report in formato digitale riportante :

a) DATI STATISTICI:

- il numero degli alunni seguiti suddiviso per Istituto scolastico e per ordine di scuola;



Comune di Modena

Settore Istruzione, Rapporti con l'Università

PROGETTO - PARTE V CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

·il numero dei contratti di lavoro attivati per questo specifico servizio;
·il numero delle ore medio per contratto di lavoro;
·il numero di ore per ogni alunno seguito suddiviso in orario frontale svolto in relazione al contesto scolastico e l'orario per attività non frontali indicandone l'articolazione (es. programmazione, documentazione, relazione con famiglie e operatori sanitari, altro). In caso di attività con gruppi di alunni indicarne il numero

b) INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE FIGURE PROFESSIONALI

·quanti operatori seguono 1 ragazzo solo;
·quanti operatori seguono 2 ragazzi;
·quanti operatori seguono 3 ragazzi o più;
·quanti operatori svolgono l'attività secondo il modello individualizzato per piccolo gruppo (suddiviso per ordini scolastici ai vari ordini scolastici).

c) FORMAZIONE:

·il numero di ore di formazione attivata dalla Ditta aggiudicataria del servizio per ogni operatore e i contenuti della formazione

d) PERSONALE

·elenco degli educatori assunti con indicazione dell'inquadramento contrattuale e dell'anzianità
·elenco dei Tutor assunti con indicazione dell'inquadramento contrattuale

e) INFORMAZIONI SUL SERVIZIO E GESTIONE RECLAMI

relazione finale sull'attività svolta, che rappresenti anche il gradimento degli utenti, inteso come alunni / scuola / famiglia.

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire mensilmente come documentazione a corredo delle fatture emesse rendiconti analitici sulle prestazioni svolte

- riepilogo delle ore svolte dal personale impiegato distinte fra ore frontali e non frontali (per queste ultime indicazione dell'attività svolta) con indicazione dello scalare rispetto al monte ore annuo e delle ore svolte in assenza dell'alunno; per le ore non frontali deve essere indicata l'attività svolta
- riepilogo dei servizi attivati con la data di decorrenza.

In generale la Ditta aggiudicataria si impegna ad informare il Settore Istruzione e Rapporti con l'Università sull'andamento del servizio, fornendo ogni dato richiesto in relazione alle varie tipologie di prestazioni.

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_npantobe
NO_DOC_EXT:	2019-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.10.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
Posta elettronica:	benedetta.pantoli@comune.modena.it
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) **Denominazione e indirizzi**

Comune di Modena - Settore Istruzione e rapporti con l'Università

via Galaverna n. 8

Modena

41123

Italia

Persona di contatto: sandra.malagoli@comune.modena.it

E-mail: casellaistituzionale049@cert.comune.modena.it

Codice NUTS: ITH54

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <https://www.comune.modena.it/>

Indirizzo del profilo di committente: <https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente>

Sezione II: Oggetto

II.1) **Entità dell'appalto**

II.1.1) **Denominazione:**

Servizio per l'integrazione scolastica e per le attività di supporto per il periodo estivo - C.I.G. 7839036127

II.1.2) **Codice CPV principale**

85311300

II.1.3) **Tipo di appalto**

Servizi

II.1.4) **Breve descrizione:**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi dei servizi di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, nonché delle attività di supporto per il periodo estivo relative al prolungamento estivo delle attività presso Nidi e Scuole d'infanzia comunali e convenzionati e presso i centri estivi

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

VI.6) **Riferimento dell'avviso originale**

Avviso originale spedito mediante eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Login per clienti TED eSender: npantobe

Numero di riferimento dell'avviso: 2019-051272

Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 072-170637

Data di spedizione dell'avviso originale: 08/04/2019

Sezione VII: Modifiche**VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere****VII.1.1) Motivo della modifica**

Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale

Numero della sezione: IV.2.2

Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

anziché:

Data: 20/05/2019

Ora locale: 15:00

leggi:

Data: 10/06/2019

Ora locale: 15:00

Numero della sezione: IV.2.7

Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte

anziché:

Data: 23/05/2019

Ora locale: 10:00

leggi:

Data: 14/06/2019

Ora locale: 10:00

VII.2) Altre informazioni complementari:

Sono stati modificati il disciplinare di gara e il capitolato speciale disponibili sui siti <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> e <https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente>



COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 955 del 08/05/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER IL PERIODO ESTIVO - ANNI SCOLASTICI 2019-20, 2020-21 E 2021-22 - CIG 7839036127 - RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROROGA TERMINI AI SENSI ART. 79, COMMA 3, D.LGS. 50/2016..

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 08/05/2019 al 23/05/2019

Modena li, 24/05/2019

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**